

19515/09

Oggetto

[]

R.G.N. 12944/2005

Cron. 19515

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERNANDO LUPI

- Rel. Presidente - Ud. 03/07/2009

Dott. VITTORIO ZANICHELLI

- Consigliere - CC

Dott. MASSIMO SCUFFI

- Consigliere -

Dott. MARCELLO IACOBELLIS

- Consigliere -

Dott. BIAGIO VIRGILIO

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 12944-2005 proposto da:

[REDACTED], elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE MAZZINI 9/11, presso lo studio dell'avvocato
SALVINI LIVIA, che lo rappresenta e difende unitamente
agli avvocati LOGOZZO MAURIZIO, DE MITA ENRICO, giusta
delega in calce al ricorso;

- ricorrente -

2009

contro

6529

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del legale
rappresentante pro-tempore e MINISTERO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

STATO, che li rappresenta e difende, ope legis;


- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 59/2004 della Commissione
Tributaria Regionale di MILANO del 24.11.04,
depositata il 22/12/2004;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 03/07/2009 dal Presidente e Relatore
Dott. FERNANDO LUPI;

udito per il ricorrente l'Avvocato Maurizio Logozzo
che si riporta agli scritti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANTONIO MARTONE che conferma le
conclusioni scritte.



FATTO E DIRITTO

Premesso che il Prof. ██████████ ha proposto ricorso per cassazione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, avverso l'indicata sentenza della C.T.R. della Lombardia; che l'Agenzia si è costituita con controricorso; che avendo la Corte ritenuto ricorrere i presupposti per il procedimento in camera di consiglio ex art.375 c.p.c., ha acquisito le conclusioni scritte del P.M., che ha chiesto il rigetto del ricorso per essere il motivo manifestamente infondato; che il ricorrente ha depositato memoria.

La sentenza impugnata ha confermato quella di primo grado escludendo il diritto del contribuente, già ordinario di procedura penale e consulente, al rimborso dell'IRAP ritenendo che la sussistenza del presupposto del tributo fissato dall'art.2 del d.l.vo n.446 del 1997 costituito da un'autonoma organizzazione che doveva presumersi in relazione al reddito professionale percepito, tenuto conto dell'attività di alta specializzazione svolta e alle condizioni personali del contribuente, ottuagenario, e che la documentazione prodotta dal contribuente non fosse esaustiva in ordine alle modalità dell'attività.

Con il primo motivo di ricorso il Crespi censura la sentenza impugnata per aver applicato l'art.2 del d. l.vo n.446 del 1997 in una fattispecie in cui era assente l'autonoma organizzazione. Il motivo è manifestamente infondato in quanto contrario alla *ratio decidendi* della sentenza impugnata che è fondata invece sulla ritenuta carenza di prova della mancanza di autonoma organizzazione.

Con il secondo motivo censura la motivazione in ordine alla valutazione della prova deducendo che dal quadro RE della dichiarazione dei redditi emergeva la mancanza di organizzazione disponendo il contribuente soltanto di un computer e difettando il ricorso a lavoro altrui, per contro l'ammontare dei redditi non indicava necessariamente la presenza di una autonoma organizzazione né erano rilevanti a tal fine la elevata specializzazione e l'età.



Le censure sono fondate. L'elevata specializzazione del professionista è elemento che concorre ad aumentare il reddito anche in assenza di organizzazione. L'età, se non impedisce sul piano intellettuale il pieno svolgimento della professione, come conferma nella specie l'elevato reddito, non incide minimamente sul piano fisico nello svolgimento dell'attività professionale che si compendia nel leggere, studiare, pensare e nello scrivere, attività consentite a tutte le età. Si deve concludere che gli elevati reddito, specializzazione ed età sono stati illogicamente ritenuti elementi presuntivi per disattendere la prova offerta dal contribuente.

In accoglimento del secondo motivo la sentenza impugnata va cassata con rinvio della causa ad altra sezione della CTR della Lombardia, allo stesso giudice si demanda anche di provvedere sulle spese del processo di cassazione.

P T M

La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione Regionale Tributaria della Lombardia

Roma 3 luglio 2009



Il Presidente est.

IL CANCELLIERE C1

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 1.0 SET. 2009

IL CANCELLIERE C1

Arnaldo Casano

SEZIONE I
AL. 1000
1006
1005 - N. 5
MATERIA TRIBUTARIA